



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 22 novembre 2021

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Mantova
V. Ilaria Alpi, 4
46100 - MANTOVA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 239/2021 Deontologia-Restituzione dei documenti.

Con il quesito formulato l'11 novembre il Consiglio di Disciplina chiede di sapere se, alla luce dell'art. 23, co. 5, del Codice deontologico della Professione, l'iscritto debba riconsegnare, oltre alla documentazione fornita dal cliente e al risultato della rielaborazione effettuata dal professionista in forza dell'incarico ricevuto, anche gli archivi informatici (ad es. gli archivi informatici contabilità e/o paghe da poter essere importati dal software del cliente o di altro professionista) e tutto ciò che riguarda la fase intermedia di rielaborazione, comprensiva di tutti i documenti creati dal professionista stesso nell'espletamento dell'incarico e oggetto di proprietà intellettuale.

Premesso che il servizio di risposta ai quesiti formulati dagli Ordini è diretto esclusivamente a chiarire questioni di carattere generale alla luce delle norme dell'Ordinamento professionale¹, in merito alla questione sollevata si evidenzia quanto segue.

L'art. 2235 c.c. vieta, in generale, al prestatore d'opera intellettuale di ritenere la documentazione ricevuta dal cliente al di là del tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali². La norma (che nasce dalla constatazione che, sovente, l'esecuzione di una prestazione professionale implica la possibilità che il professionista detenga documenti del cliente) è diretta a prevenire eventuali abusi e scorrettezze nei confronti del cliente soprattutto nel periodo successivo alla conclusione della prestazione. Il divieto appare temperato dalla possibilità, che il legislatore accorda al professionista, di trattenere la documentazione ricevuta dal cliente – quali prove per dimostrare l'opera svolta - ai soli fini della liquidazione dei compensi e delle spese e per il tempo a

¹ Vd. Informativa CNDCEC n. 50/2017.

² Vd. art. 2235 cod.civ.:

"Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali".

tal fine concesso. Come chiarito dalla giurisprudenza³, il diritto di ritenzione, sancito per i professionisti dall'art. 2235 cod. civ., si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell'opera svolta.

Il tema della detenzione dei documenti del cliente da parte del professionista è oggetto anche di alcune prescrizioni deontologiche. Il Codice deontologico della professione⁴, infatti, prevede:

- nell'ambito della disciplina del subentro ad un collega (art. 16) l'obbligo per il professionista che venga sostituito di prestare al subentrante piena collaborazione, trasmettendogli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso (comma 3),

- nell'ambito della disciplina del compenso (art. 25) il divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate (comma 6),

- nell'ambito della disciplina della rinuncia all'incarico (art. 23) l'obbligo di restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta, con possibilità di trattenere copia di tale documentazione solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l'incasso del proprio compenso (comma 5).

Come può osservarsi, dunque, la violazione del divieto di ritenzione non comporta soltanto, a carico dell'iscritto, una responsabilità per inadempimento della prestazione professionale ove sia cagione di danni per il cliente (con conseguente diritto, in capo a questi, al risarcimento dei danni subiti) ma integra anche una violazione, da parte del professionista, dei citati doveri e obblighi deontologici.

Ciò detto, si evidenzia che l'obbligo di restituzione riguarda non solo i documenti consegnati all'iscritto dal cliente ma anche quelli ricevuti da terzi per conto del cliente (ad es. dalla pubblica amministrazione, da uffici, dalla controparte nell'ambito di un contenzioso tributario, etc.).

Diversamente, deve ritenersi che il divieto non si estenda anche ai documenti creati dal professionista⁵, oggetto di proprietà intellettuale da parte del medesimo: risultano esclusi, pertanto, dal perimetro applicativo del divieto di ritenzione quei documenti che costituiscono vere e proprie carte interne di lavoro (appunti di lavoro, fogli di calcolo, bozze di pareri, bozze di atti giuridici, etc.) predisposte dal professionista al solo fine di adempiere alle incombenze connesse all'espletamento dell'incarico professionale.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



³ Vd. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 31 luglio 2012, n. 13617, in cui il giudice di legittimità ha evidenziato che "I documenti che a norma delle suddette disposizioni i professionisti hanno facoltà di trattenere per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti sono quelli occorrenti per la dimostrazione dell'opera svolta."

⁴ Vd. Codice Deontologico della professione, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 dicembre 2015 e in vigore dal 1° marzo 2016 e successivamente aggiornato nella seduta del 16 gennaio 2019.

⁵ Vd. In tal senso F. M. Bandiera "Commento all'art 2235- Divieto di ritenzione" in "Commentario al Codice civile" diretto da E. Gabrielli - Dell'impresa e del lavoro autonomo a cura di O. Cagnasso e A. Vallebona, Utet, 2014.